



CITTÀ DI ANZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERAZIONE N. 35 DEL 18/06/2026)

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/06/2026 in sessione straordinaria di 1° convocazione.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMUNI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaventisei, addì diciotto del mese di Giugno alle ore 08:49, nella sala delle adunanze, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.

Sono presenti i consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
FEDERICI GABRIELE	X		MINGIACCHI ANDREA	X	
LO FAZIO AURELIO	X		MONTERIU' GIORGIO	X	
AUDINO GESUALDA ROSA	X		NUTELLO CIRO	X	
CARDOSELLI ANTONIO	X		PAGLIARICCI SIMONETTA	X	
CASTALDI GIULIA	X		PAPA GIUSEPPE	X	
D'ALFONSO TIZIANA	X		POLVERINI JESSICA	X	
DE LUCIA MAURO	X		ROCCHETTI RICCARDO	X	
DE LUCIA SERENA	X		ROMANO ETTORE		X
FERRAZZANO AURORA	X		TONTINI FRANCESCO		X
GARITO GIOVANNI	X		VASOLI FLAVIO	X	
LUCARINI LUCA	X		VENTURA ORIANA	X	
MARIGLIANI MASSIMILIANO		X	ZUCCARO FRANCESCO		X
MARSILI SILVIO	X				

Totale presenti: 21	Totale assenti: 4
---------------------	-------------------

Accertato il numero legale per la validità della seduta Il Presidente del Consiglio Dott. Gabriele Federici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Tedeschi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Di Dionisio Pietro, Brignone Luca, Buscemi Antonio, Ciotti Alessandra, Pollastrini Rita, Somma Catello.

Assumono le funzioni di scrutatori i signori: De Lucia Mauro, De Lucia Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 40 del 29/05/2026;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati in verbale separato contenente la trascrizione integrale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione sulla proposta, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 21	
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 16	
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	N. 15	
CONSIGLIERI CONTRARI	N. 1	E. Romano
CONSIGLIERI ASTENUTI	N. 5	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa con il seguente esito

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 21	
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 16	
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	N. 15	
CONSIGLIERI CONTRARI	N. 1	E. Romano
CONSIGLIERI ASTENUTI	N. 5	

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla già menzionata legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;

- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in avvisi di accertamento esecutivi non ancora consegnati all'ADER per la riscossione coattiva, notificati sino al 30/11/2026, emessi dal Comune e relativi ai tributi IMU e TARI;

Esaminata la proposta di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199” che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi sino al 30/11/2026, nonché delle violazioni non ancora accertate a tale data e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dirigente del settore/Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Anzio;
5. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Dott. Gabriele Federici**

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Tedeschi**